

18 settembre 2026

Carissimi MU EIMI,

la scadenza prevista per la formazione continua annuale si avvicina.

Vi ricordiamo che l'obbligo formativo per il primo biennio scade a dicembre 2026.

Ex Regolamento sulla Formazione Continua per la Mediazione Umanistica Art. 3 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEI SOCI l'obbligo formativo comporta:

- Ogni Socio professionista deve conseguire i crediti formativi per biennio, per come indicati nel dettagliato prospetto in calce al presente Regolamento FC, a seconda che sia Mediatore Umanistico o Formatore di Mediatori Umanistici in misura minima di:

3.1. n. 50 CF complessivi per **Mediatori Umanistici**, di cui n. 6 per l'attività svolta come Mediatore (CFM) e n. 4 per attività di mediazione come confliggente (CFC).

Inseriamo per comodità lo schema

PROSPETTO DEI CREDITI FORMATIVI OBBLIGATORI PER BIENNIO		
A - MEDIATORI UMANISTICI (n. 50 CF complessivi)		
<i>Attività</i>	<i>Computo Crediti formativi</i>	<i>Crediti formativi necessari</i>
Mediazioni svolte come mediatore (anche comprese negli stage formativi se effettuate dopo il 1° aprile 2026)	n. 3 CFM per mediazione	n. 6 CFM
Mediazione svolta come confliggente	n. 4 CFC per mediazione	n. 4 CFC
Partecipazioni a stage accreditati di formazione specifica MU, in singole giornate di almeno 8 ore	n. 1 CF/ora escluse le pause	n. 16 CF
Partecipazione a Congressi, Convegni, Seminari, Comunità di pratica, Incontri di autoformazione	n. 1 CF/ora escluse le pause	n. 24 CF
Partecipazione attiva ad attività organizzative e di gestione di EIMI documentate.	n. 0,5 CF/ora escluse le pause	
Attività fruita per supervisione di mediazioni	n. 0,5/ora	
Partecipazione eventi non specifici sulla mediazione umanistica	CF/ora in misura non predefinita (v. art.6, c. 3, lettera d)	

3.2. n. 60 CF complessivi per i **Formatori di Mediatori Umanistici**, di cui n. 6 per l'attività svolta come mediatore (CFM) e n. 4 per attività di mediazione come confliggente (CFC).

- Al Socio **Formatore di Mediatori**, per mantenere l'inserimento nei Registri di EIMI sia dei Mediatori che dei Formatori per la Mediazione Umanistica, è richiesto il solo conseguimento biennale dei CFM, CFC e CF, come indicato nella parte B del prospetto.

Inseriamo per comodità lo schema

B – FORMATORI DI MEDIATORI UMANISTICI (n. 60 CF complessivi)		
<i>Attività</i>	<i>Computo Crediti formativi</i>	<i>Crediti formativi necessari</i>
Mediazioni svolte come mediatore (anche comprese negli stage formativi se effettuate dopo il 1° aprile 2026)	n. 3 CFM per ogni mediazione	n. 6 CFM
Mediazione svolta come confliggente	n. 4 CFC per ogni mediazione	n. 4 CFC
Stage accreditati di formazione specifica MU di n. 16 ore, condotti in coppia con altro formatore <i>Oppure</i> Percorsi di sensibilizzazione/avvicinamento alla MU (suddivisi in singole giornate di n. 8 ore)	n. 1 CF/ora escluse le pause	n. 32 CF
Partecipazione a Congressi, Convegni, Seminari, Comunità di pratica, Incontri di autoformazione.	n. 1 CF/ora escluse le pause	n. 18 CF
Partecipazione attiva ad attività organizzative e di gestione di EIMI documentate.	n. 0,5 CF/ora escluse le pause	
Attività svolta di supervisione di mediatori	n. 0,5 CF/ora	
Partecipazione eventi non specifici sulla mediazione umanistica	n. CF/ora in misura non predefinita (v. art.6, c.3, lettera d)	

Ciascuno di Voi deve verificare, in relazione alla data di inserimento nel Registro MU e Formatori, qual è la formazione che deve assolvere.

Riportiamo quanto ritrovate nel citato Regolamento:

3.1. Qualora l'iscrizione a EIMI avvenga nel corso del primo anno del biennio, il Socio dovrà conseguire, a partire dall'anno successivo a quello in cui è avvenuta l'iscrizione, una quota pari alla metà del totale dei crediti formativi obbligatori (ad esempio: se l'iscrizione dovesse avvenire a giugno del 2025, il Socio dovrà maturare dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 la metà dei crediti formativi obbligatori per il biennio 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2026).

3.2. Su richiesta del Socio possono essere riconosciuti anche i CF per le attività promosse o accreditate da EIMI nell'anno di prima iscrizione (nell'esempio riportato, sono le attività fruite o svolte dal giugno



al dicembre 2025), purché svolte o fruite in data successiva alla stessa e sempre tenendo come riferimento il biennio formativo.

3.3. Qualora l'iscrizione avvenga nel corso del secondo anno del biennio, il Socio potrà richiedere e ottenere il riconoscimento di CF maturati nel periodo decorrente dalla data d'iscrizione a EIMI e computabili per l'assolvimento dell'obbligo della formazione continua per il biennio successivo (ad esempio, se l'iscrizione dovesse avvenire a marzo 2026, l'obbligo formativo del Socio inizierebbe a decorrere dal 1° gennaio 2027 ma potrà chiedere il riconoscimento degli eventuali crediti formativi maturati nel periodo marzo 2026 – 31 dicembre 2026 ai fini dell'obbligo formativo 1° gennaio 2027-31 dicembre 2028).

Al momento del rinnovo associativo, entro il 31 gennaio di ogni anno, con il pagamento della quota associativa, dovrete inviare tutti gli attestati comprovanti l'assolvimento della formazione e l'allegato file riassuntivo compilato.

Vi invitiamo a verificare a che punto siete con tale assolvimento ricordandovi che gli Eventi EIMI da ottobre a dicembre riconoscono altri crediti in base all'effettiva partecipazione e che sul sito sono disponibili corsi e eventi formativi, comunità di pratica, giornate di Mediazione promossi da terzi e accreditati EIMI.

Se avete dubbi in merito alla Vostra posizione specifica, inviate una mail a comitatoscientifico@eimi-amc.it

Un caro saluto

Orsola Arianna per il Consiglio Direttivo